

PROC. NR. 890/1991

4228/06  
2996/06

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO  
IV sezione civile

Composto dai Magistrati:  
dott. Gianna Vallescura, Presidente;  
dott. Giovanni Rollero, Giudice;  
dott. Lucia Formica, Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del 7 marzo 2006, promossa con atto di citazione regolarmente notificato, da:

[redacted], elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio degli avv.ti [redacted] che la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa 18.12.2002;

ATTRICE

contro

[redacted] e [redacted], elettivamente domiciliati in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa 12.1.2006;

CONVENUTI

[redacted]  
CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI PER PARTI precisate all'udienza del 12.1.2006 come segue:

per l'attrice: "voglia il Tribunale, spese di lite rifuse, ogni declaratoria del caso premessa, disporre la divisione dei beni ereditari, previa formazione delle porzioni con i dovuti congruaggi monetari, disponendo l'assegnazione

delle porzioni eventualmente mediante estrazione a sorte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”

per i convenuti: “voglia il Tribunale di Milano, previa reiezione di tutte le domande, istanza e difese della sig.ra [redacted] dato atto:

che la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2206/2000 del 5.7-15.9.2000 – passata in giudicato a seguito della sentenza n. 20584/04 del 28.9-21.10.2004 della Corte Suprema di Cassazione – ha così deciso:

“1) condanna l'appellata a pagare agli appellanti in solido, per le ragioni dedotte in giudizio, la somma di L. [redacted], con gli interessi legali dalla domanda al saldo; 2) assegna agli appellanti congiuntamente l'appartamento sito [redacted], contraddistinto al N.C.E.U. di detto Comune alla partita [redacted] [redacted] conferma nel resto la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate le spese del grado.”

che il valore di mercato della nuda proprietà dell'immobile è stato aggiornato al luglio 2000, al netto del diritto di abitazione, così come da relazione di perizia tecnica d'ufficio del dotto [redacted], depositata il 5.11.2005,

dichiarare che nulla è dovuto dai signori [redacted] ed [redacted] alla signora [redacted] a titolo di conguaglio per le ragioni successorie dell'attrice e che la stessa è invece debitrice nei confronti dei signori [redacted] ad oggi della somma di € [redacted] o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, condannando la signora [redacted] al pagamento del dovuto ai convenuti con gli interessi legali fino al saldo.”

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 28.5.1989 decedeva in [redacted] il sig. [redacted], lasciando testamento olografo con cui istituiva eredi nella quota di legittima i figli [redacted] e [redacted] e per il residuo terzo la sig.ra [redacted] li, alla quale legava altresì il diritto di abitazione sulla casa di [redacted]

Il testamento prevedeva poi un legato avente ad oggetto gli arredi dello studio a favore di tale [redacted], a sua volta convenuto e contumace.

La sig.ra [redacted], con citazione del 12.1.1991, conveniva dinanzi a questo Tribunale i fratelli [redacted] e [redacted] chiedendo la divisione dei bene ereditari, costituiti dall'appartamento sopra indicato, valori mobiliari e crediti.

I fratelli [redacted] aderivano alla domanda di divisione, chiedendo che nella ricostruzione dell'asse ereditario si tenesse conto di donazioni effettuate dal

*de cuius* a favore dell'attrice e del valore del diritto di abitazione a costei legato.

Con sentenza non definitiva depositata il 3.4.1997 il Tribunale dichiarava sciolta la comunione ereditaria, determinava il valore dell'asse ereditario e, una volta accertato il valore delle quote di spettanza di ciascun erede, respingeva la domanda di riduzione implicitamente proposta dai convenuti; quindi, rimetteva la causa in istruttoria per la vendita all'incanto dell'immobile, risultano non frazionabile, e la divisione degli altri beni.

Avverso detta sentenza i sig.ri [REDACTED] proponevano appello.

All'esito, con sentenza depositata il 15.9.2000, la Corte d'Appello di Milano, ricalcolava l'entità dell'asse ereditario e, ravvisata la lesione dei diritti ereditari dei fratelli [REDACTED] riformava la sentenza di primo grado condannando la sig.ra [REDACTED] a pagare alle controparti la somma di lire [REDACTED] quale reintegrazione della loro quota legittima; inoltre, in accoglimento di apposita istanza dei convenuti-appellanti, assegnava loro l'appartamento di via [REDACTED], rimettendo al Tribunale, nel prosieguo del giudizio, di determinare gli eventuali conguagli dovuti alla coerede; respingeva l'eccezione di rinuncia al diritto di abitazione sollevata dalla sig.ra [REDACTED], osservando che tale rinuncia non risultava espressa nella forma prescritta dall'art. 1350 c.c.; infine, dichiarava la compensazione delle spese del giudizio d'appello.

La sentenza citata veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione che, all'esito del giudizio di legittimità, con sentenza depositata il 21.10.2004 n. 20584, respingeva il ricorso.

Davanti a questo Tribunale la causa proseguiva per le operazioni di divisione, in concreto attivate solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva.

Una volta passata in giudicato detta sentenza, questo Giudice (al quale la causa era stata nel frattempo riassegnata) disponeva CTU per verificare il valore dell'appartamento, in relazione alla proprietà piena e limitata dai diritti di abitazione, aggiornato al luglio 2000, data della sentenza con cui il bene era stato assegnato ai convenuti, e ciò al fine di determinare gli eventuali conguagli a favore dell'attrice.

Quindi, espletata la CTU, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate e depositate le comparse conclusionali, la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione del Collegio per l'udienza di discussione del 7 marzo 2006.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

A fronte delle difese svolte dai convenuti nella comparsa conclusionale in ordine alla ricostruzione dell'asse ereditario ed alla determinazione della quota di legittima loro spettante, si deve subito sottolineare che ogni

questione relativa a tali tematiche, in quanto oggetto della pronuncia della Corte d'Appello passata in giudicato, è ormai estranea alla presente fase di giudizio, preordinata alle sole operazioni di divisione dei beni ereditari ancora materialmente non ripartiti.

Peraltro, anche con riferimento a quest'ultimo aspetto la materia del contendere si è notevolmente circoscritta rispetto a quella ancora attuale alla data della sentenza con cui questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria e, con ordinanza del 24.9.1996, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo.

Innanzitutto, come si è detto, l'appartamento caduto in successione con la sentenza d'appello è stato assegnato in proprietà esclusiva ai sig.ri [redacted] cosa che supera la necessità di procedere alla programmata vendita. Resta invece da determinare il conguaglio a carico degli assegnatari ed a favore della coerede, operazione che la Corte d'Appello ha espressamente demandato a questa fase del giudizio, come si legge a pag. 14 della motivazione della sentenza n. 2206/2000.

In proposito, occorre preliminarmente rilevare che la Corte d'Appello ha tenuto conto del legato a favore della sig.ra [redacted], avente ad oggetto il diritto di abitazione gravante sull'appartamento *de quo*, solo ai fini della formazione dell'asse ereditario e per il calcolo della quota di legittima spettante ai convenuti; in particolare, pur dando atto che il bene era stato pacificamente rilasciato dalla legataria, ha escluso che fosse intervenuta rinuncia al relativo diritto perché non espressa nella forma prescritta dall'art. 1350 c.c. (decisione, peraltro, non condivisa dalla Corte di Cassazione, v. pag. 4 della motivazione della sentenza n. 20584/2004).

Tuttavia, quando ha esaminato l'istanza di assegnazione formulata dai fratelli [redacted], la Corte d'Appello non ha più considerato il diritto di abitazione, tant'è vero che nel dispositivo ha così statuito: "*assegna agli appellanti congiuntamente l'appartamento sito in [redacted] contraddistinto ecc.*", pronuncia che, in mancanza della indispensabile precisazione che si trattava della sola nuda proprietà gravata dal diritto di abitazione attribuito alla sig.ra [redacted] non può che essere interpretata come assegnazione della piena proprietà del bene ai fratelli [redacted]

Poiché la sentenza è passata in giudicato, questo Tribunale, chiamato a determinare il conguaglio spettante alla coerede non assegnataria, deve dunque effettuare il conteggio avendo riguardo al valore della piena proprietà dell'appartamento.

Occorre ancora precisare che, contrariamente a quanto osservano i convenuti, non ha alcun rilievo che, nell'ultima fase dell'istruttoria, sia stato chiesto al CTU di accertare anche il valore del diritto di abitazione. Infatti, poiché ogni decisione sui punti controversi è riservata al Collegio, il Giudice istruttore era tenuto ad acquisire ogni elemento oggettivamente rilevante

rispetto alle possibili soluzioni, senza poter orientare l'istruttoria a seconda del proprio convincimento. Pertanto, al quesito conferito al CTU non è consentito attribuire alcun significato di anticipazione della decisione.

Ciò premesso, si osserva che il CTU (nominato in questa e nella precedente fase nella persona dello stesso professionista) in occasione della prima perizia aveva stimato il valore della piena proprietà dell'appartamento in lire [redacted] all'epoca dell'apertura della successione, cioè al maggio 1989, e in lire [redacted] (pari a € [redacted]) all'epoca della relazione, depositata il 20.5.1992.

Alla luce delle critiche svolte dall'attrice nella propria comparsa conclusionale, occorre precisare che i valori appena riportati erano riferiti alla piena proprietà dell'immobile (cioè al lordo del diritto di abitazione) e non già alla nuda proprietà, come indicato nella relazione per evidente refuso; ciò si desume dal fatto che il CTU ha diminuito quell'importo di una percentuale per ricavare il valore del diritto di abitazione, mentre se si fosse trattato del valore della nuda proprietà avrebbe dovuto compiere l'operazione inversa. Anche alla Corte d'Appello è parso evidente, al di là della terminologia impiegata, che la stima in questione fosse riferita non alla nuda bensì alla piena proprietà (v. in particolare pag. 9 della motivazione) e come tale l'ha posta a base dei conteggi.

Detto questo, si osserva che il CTU ha valutato in € [redacted] il valore della piena proprietà del bene al luglio 2000, con un incremento del 17 % circa rispetto al valore attribuito nel maggio 1992.

Le critiche mosse dalla difesa dell'attrice, che ipotizza un aumento di valore maggiore, non sono condivisibili; al contrario, alla luce di dati notori, desumibili da pubblicazioni specializzate del settore (quale il listino della [redacted], redatto dalla C.C.I.A.A.) e dalla comune esperienza, la stima espressa dal CTU risulta congrua. Del resto, si consideri che nel periodo in osservazione (1992 - 2000) il mercato immobiliare non era caratterizzato dall'attuale tendenza all'accentuato rialzo, invero, iniziata dopo il 2001.

Di conseguenza, il conguaglio spettante alla sig.ra [redacted], cioè un terzo di € [redacted], ammontava a € [redacted] al luglio 2000.

Trattandosi di debito di valore, tale somma deve essere attualizzata secondo gli indici ISTAT per i consumi delle famiglie dal luglio 2000 ad oggi.

Conformemente ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione in ordine al calcolo degli interessi su un debito di valore espresso in termini monetari rivalutati (per tutte v. sent. S.U. del 17.2.1995 n. 1712), gli interessi, al tasso legale, vanno computati per il primo anno, luglio 2000-luglio 2001, sul capitale liquidato, quindi, per gli anni successivi sulla stessa somma progressivamente rivalutata e, quindi, anno per anno sugli aumenti nominali del capitale secondo gli indici di rivalutazione sopra indicati.

Vista la domanda dei convenuti di compensare l'eventuale debito nei confronti della sig.ra [REDACTED] con il loro credito, avente titolo nella sentenza della Corte d'Appello n. 2206/2000, che dovesse ancora residuare all'esito della procedura esecutiva, che i convenuti danno atto di aver intrapreso nei confronti dell'attrice, si osserva che allo stato la compensazione non può essere dichiarata, poiché dell'eventuale credito residuo non è quantificata l'entità.

I convenuti, con le conclusioni definitive, chiedono che l'attrice sia condannata a rimborsare le spese condominiali che i medesimi hanno dovuto anticipare successivamente alla data della sentenza d'appello, ossia dopo il 5.7.2000. La domanda è infondata perché, come si è detto, con quella sentenza la proprietà esclusiva dell'immobile è stata loro assegnata, con ogni conseguenza anche in tema di oneri condominiali.

Quanto ai restanti beni, risulta cessata la materia del contendere. Infatti, già con la sentenza di primo grado si dava atto che le parti avevano provveduto a ripartire secondo le rispettive quote i titoli caduti in successione; inoltre, con le comparse conclusionali da ultimo depositate, le parti medesime dichiarano di aver provveduto anche alla spartizione dei denari presenti sui conti correnti già intestati al *de cuius*.

Infine, nulla è stato dedotto e provato in ordine alla sorte dei crediti caduti in successione ed indicati nell'inventario (doc. n. 4 conv.). In particolare, non è noto se tali crediti siano mai stati riscossi o se, per lo meno, siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione che, diversamente, deve presumersi ampiamente maturata stante il tempo trascorso dall'apertura della successione (maggio 1989).

Quanto alle spese di lite, va considerato che la fase precedente alla sentenza parziale, con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione, si è svolta nell'interesse comune delle parti, sicché ricorrono giusti motivi per compensare le spese fino ad allora sostenute nonché tutte quelle di CTU. Per la fase successiva alla rimessione sul ruolo, invece, in virtù del principio della soccombenza le spese dell'attrice vanno poste a carico dei convenuti e si liquidano come da dispositivo.

La contumacia del sig. [REDACTED] esime dalla pronuncia sulle spese di lite nei suoi confronti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dato atto che l'appartamento di [redacted] è stato assegnato congiuntamente ai sig.ri [redacted] ed [redacted], con sentenza n. 2206/2000 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 5.7.2000, passata in giudicato;

determina il conguaglio a carico dei sig.ri [redacted] e [redacted] ed a favore della sig.ra [redacted] li, in € [redacted] somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT per i consumi delle famiglie dal luglio 2000 ad oggi;

di conseguenza, condanna i sig.ri sig.ri [redacted] e [redacted] in solido tra loro, a pagare alla sig.ra [redacted] li la predetta somma capitale rivalutata alla data della sentenza, con gli interessi al tasso legale computati sui singoli aggiornamenti della somma capitale, operati secondo l'indice di rivalutazione sopra indicato, di anno in anno, dal luglio 2000 al saldo;


dato atto, altresì, che le parti hanno provveduto a ripartire tutti i valori mobiliari caduti in successione, dichiara non doversi provvedere in ordine a tali beni;

condanna i convenuti alla rifusione a favore dell'attrice delle spese di lite successive all'ordinanza 24.9.1996 che si liquida in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per spese, [redacted] per diritti di procuratore ed [redacted] per onorari di avvocato) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili;

dispone la compensazione delle spese anteriori al 24.9.1996 e di quelle di CTU;

Così deciso in Milano il 7 marzo 2006.

Il Giudice estensore  
dott. Lucia Formica



Il Presidente  
dott. Gianna Vallescura

